



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01230948627581 del 06/06/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.322641 del 05/07/2024

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Bonaiuti all'altezza del civ.34, per intervento di trasloco

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta BM srl ha inoltrato richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico al Corpo di Polizia Locale, per effettuare un trasloco all'immobile sito al civ.34 di via Bonaiuti, a Mestre;
- la Polizia Locale ha rilasciato l'occupazione temporanea di suolo pubblico con prot. n. 379934 del 26/07/2024 per il giorno 07 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 12.00;

Considerato che:

- via Bonaiuti è una strada a senso unico di marcia, sprovvista di marciapiede;
- in via Bonaiuti la sosta risulta regolamentata;
- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare due stalli sosta senza inibizione della circolazione veicolare;
- si rende necessario inibire la sosta dei veicoli in corrispondenza dell'area di cantiere con l'onere di provvedere con un anticipo di almeno 48 ore alla posa della segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo sugli stalli interessati dai lavori;

Riconosciuta pertanto la necessità di provvedere alla modifica della regolamentazione della circolazione;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta BM srl con marca da bollo n. 01230948627592 emessa il 06/06/2024, acquisita con prot. n.322641 del 05/07/2024;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. di regolamentare la circolazione in via Bonaiuti, all'altezza del civ.34, secondo le seguenti disposizioni:**
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli provenienti da via Murri;
 - 1.2 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area di cantiere;
 - 1.3 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
 - 1.4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di non interessare le aree dedicate allo scorrimento dei veicoli e di garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti l'area di cantiere, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;**
- 4 prescrizioni a carattere generale:**
 - 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
 - 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiana, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività il giorno 07/08/2024.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti- Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 25/07/2024

IL DIRIGENTE
ing. Roberto Di Bussolo

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.